

DGR 781 DD. 15.4.2005

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n.8, concernente “Normativa organica del commercio in sede fissa” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera b) della legge citata, in base al quale si prevede che con regolamento sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita al fine di prevedere, per i Comuni che intendano allocare nel loro territorio grandi strutture di vendita, la formazione di un Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, avente i seguenti contenuti: delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individuazione delle zone omogenee destinate all’allocazione delle grandi strutture di vendita;

CONSIDERATO quanto disposto dall’articolo 8 bis della legge regionale 8/1999, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 novembre 2004, n.27, recante “Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione”; ed in particolare dal comma 1, in base al quale la Giunta regionale approva il Piano per la grande distribuzione, previo parere della competente Commissione consiliare, con il quale vengono individuate le aree potenzialmente idonee all’insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq., in attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), tenuto conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo regionale, di salvaguardia e buon uso del territorio, nonché dell’interesse dei consumatori;

CONSIDERATO inoltre quanto disposto dal successivo comma 2 del citato articolo 8 bis della legge regionale 8/1999, in base al quale l’insediamento di nuove strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq. o l’ampliamento di strutture esistenti comportante una superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq. sono subordinati alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), da parte dei Comuni che intendono allocare sul proprio territorio le suddette strutture;

CONSIDERATO inoltre che per espressa previsione dell’articolo 8 bis, comma 3 della legge regionale 8/1999, i Piani del settore del commercio di cui al citato comma 2 del medesimo articolo, devono uniformarsi alle previsioni del Piano per la grande distribuzione;

PRESO ATTO che fino alla pubblicazione sul B.U.R. del Piano per la grande distribuzione risulta sospeso il rilascio delle autorizzazioni preventive per l'adozione della variante urbanistica Hc per l'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq. di cui all'articolo 13 della legge regionale 8/1999, richieste dal Comune alla Regione dopo l'entrata in vigore della legge regionale 27/2004;

VISTO il "Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n.8 concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita", approvato con D.P.Reg. 21 maggio 2003, n.0138/Pres.;

PRESO ALTRESÌ ATTO che l'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n.18, in via di interpretazione autentica degli articoli 8, comma 6, e 41, comma 1, della legge regionale 8/1999, dispone che la disciplina dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), trova applicazione limitatamente alle domande di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale già presentate ai Comuni, in zona ammessa dallo strumento urbanistico approvato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D.P.Reg. n. 0138/2003;

VISTA la propria deliberazione dd. 5 agosto 2004, n.2145, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'affidamento di un incarico di studio di pianificazione economica nel settore della grande distribuzione previo esperimento di una gara ufficiosa tra cinque società specializzate e ha contestualmente autorizzato una spesa massima di euro 120.000,00;

VISTO il decreto n.108/PC del 27 ottobre 2004 con il quale il Direttore centrale della programmazione e controllo ha approvato il contratto stipulato con la General Planning Srl di Udine che ha presentato l'offerta migliore;

VISTI gli elaborati preliminari predisposti dalla Società incaricata;

VISTO il progetto di "Piano per la grande distribuzione" elaborato dalla Direzione centrale attività produttive e adottato in via preliminare con deliberazione dd. 24 marzo 2005, n. 647, al fine di procedere alle necessarie consultazioni;

VISTO lo Studio di pianificazione economica nel settore della grande distribuzione presentato dalla General Planning Srl di Udine il 4 aprile 2005 nella sua versione definitiva così come previsto dal Contratto pos. SP/12/2004;

CONSIDERATO che il Piano, nell'ambito dei più generali obiettivi per la promozione del settore e per la tutela dei consumatori e della concorrenza, contenuti nella legge regionale n.8/1999, consente il conseguimento di un corretto equilibrio tra le seguenti finalità:

- di tipo economico, per consentire lo sviluppo del settore in termini di fatturato e di occupazione, anche in relazione alle esigenze complessive del sistema economico regionale;
- di tipo sociale, per valorizzare appieno il contributo degli esercizi commerciali nella qualità della vita collettiva ed individuale;
- di tipo territoriale ed ambientale, per promuovere la localizzazione dei punti di vendita in forme compatibili con le diverse caratteristiche del territorio e volte ad incrementare la funzionalità complessiva dell'assetto insediativo rispetto alle diverse scale di riferimento (regionale, provinciale, comunale).

CONSIDERATO ALTRESÌ che il Piano inoltre consente di attribuire particolare rilievo:

- ad uno sviluppo coordinato di tutte le diverse forme di vendita, in un'ottica di modernizzazione, di sostenibilità (in termini di impatto economico e sociale) e di gradualità degli effetti generati dai nuovi grandi punti vendita;
- ad un contenimento dell'incremento dei tassi di mobilità infraregionali, favorendo da un lato nuovi insediamenti in aree in grado di riequilibrare l'attuale sistema polarizzato delle grandi strutture di vendita, dall'altro consentendo il consolidamento e l'ammodernamento competitivo delle grandi strutture esistenti;
- alla qualificazione dell'offerta sia nei vecchi che nei nuovi poli di gravitazione commerciale attraverso la tipizzazione delle nuove formule e l'integrazione della rete commerciale con i sistemi produttivi locali;

PRESO ATTO delle problematiche e delle questioni emerse in sede di dibattito del tavolo di concertazione con le parti sociali e i rappresentanti delle categorie produttive dei settori economici, in sede di esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente e in sede di Assemblea delle Autonomie locali;

RAVVISATA la necessità di apportare le correzioni e gli adeguamenti al Piano risultanti da quanto emerge dalla stesura definitiva dello Studio;

RITENUTO di accogliere alcune richieste e corrispondere in senso positivo ad alcune sollecitazioni concernenti talune problematiche emerse nelle sedi sopra menzionate, anche al fine di corrispondere alle esigenze di razionalizzazione delle strutture esistenti e di demandare con un maggior grado di autonomia alle scelte dei Comuni ;

RITENUTO di rimandare ad una precisa definizione normativa legislativa la disciplina relativa alla tipologia distributiva dell'outlet e

quindi di utilizzare la superficie incrementale ad essa riservata con il progetto di Piano adottato con DGR n.647/2005, in aumento della superficie incrementale per attività non alimentari, tenuto conto dei limiti percentuali di quote mercato individuate dal Piano stesso;

RITENUTO INOLTRE, per maggior chiarezza, di esplicitare con un maggior grado di dettaglio l'analisi sotto il profilo dell'impatto commerciale per ciascun bacino gravitazionale;

RITENUTO INFINE, per garantire il massimo grado di trasparenza delle scelte contenute nel Piano, di procedere ad una più puntuale definizione delle superfici incrementali riguardo a ciascun bacino con un maggior grado di esplicitazione dei criteri di bilanciamento portano all'individuazione delle rispettive quote incrementali per singola area ;

ATTESO il parere positivo espresso in merito alla deliberazione n.647/2005 dalla Commissione consiliare competente nella seduta dd. 6 aprile 2005, come comunicato con nota 11/2604-05, dd. 7 aprile 2005;

ATTESO il parere positivo espresso in merito alla deliberazione n. 647/2005 dalla Assemblea delle Autonomie locali nella seduta dd. 7 aprile 2005, come da estratto del processo verbale n. 14/2005, dd. 7 aprile 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 12 novembre 2004, n.27, che demanda l'approvazione del Piano per la grande distribuzione alla Giunta regionale;

RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, della legge regionale 8/1999, e successive modifiche ed integrazioni, il "Piano per la grande distribuzione";

la Giunta regionale all'unanimità, su proposta dell'Assessore alle attività produttive,

DELIBERA

1. di approvare il "Piano per la grande distribuzione", nel testo allegato quale parte integrante alla presente deliberazione.

2. Il "Piano per la grande distribuzione" è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.